



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 304

Data: 20/08/2024

OGGETTO: Presa d'atto della richiesta del dipendente con cod. mat. n. 70615 di fruizione del congedo parentale.

LA RESPONSABILE

VISTO CHE:

la richiesta della dipendente matricola n. 70615, acquisita agli atti in data 25/07/2024 – Prot. n. 8768, con la quale l'interessata chiede di usufruire di un congedo parentale per il periodo dal 02/09/2024 al 09/09/2024, pari a n. 21 ore per la figlia della dipendente succitata è nata il 15/04/2023 ai sensi degli artt. 32 e 34, del D. Lgs. n. 151/2001, come modificati dagli artt. 7 e 9 del D. Lgs. n. 80/2015 nonché, da ultimo, dall'art. 1, c. 179, L. n. 213/2023, che recitano quanto segue:

- Art. 32, comma 1: *“Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:*

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS.

- Art. 34: “1. *Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento*

della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23.

2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. (...).

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

- Art. 32, comma 3: Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

- Art. 32, comma 4: Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

CONSIDERATO CHE la dipendente codice matricola n. 70615 come da nota prot. n. 9356 presentata il 09/08/2024 ha già fruito dei primi due mesi di congedo parentale;

CONSIDERATO CHE in allegato alla suddetta richiesta, è stata prodotta la dichiarazione dell'altro genitore di non aver mai fruito del congedo parentale per il medesimo figlio sopra citato;

VISTI:

- il D. Lgs 26.3.2001, n. 151 e s.m.i.;
- l'articolo 17, comma 4 del C.C.N.L. 14.9.2000;
- gli artt. 107, 109, 151 e 183 del D.lgs. 267/2000;
- l'art. 8 del D.lgs. n.80/2015 e s.m.i.;

PERTANTO, occorre procedere alla presa d'atto della fruizione del congedo parentale, così come richiesto dalla stessa dipendente;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** della richiesta del dipendente con cod. mat. n. 70615 di fruizione del congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 D. Lgs n. 151/2001, così come modificato dal D. Lgs. N. 80/2015 e da ultimo dalla L. n. 213/2023 per il periodo dal 02/09/2024 al 09/09/2024, pari a n. 21 ore;
2. **DI DARE ATTO CHE** resta confermata la disciplina, in materia di trattamento economico e normativo, di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 151/2001, così come modificato dall'art. 7 del D.lgs. n. 80/2015 e s.m.i.;
3. **DI TRASMETTERE** copia della presente all'Ufficio Risorse Umane e all'Ufficio Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza;
4. **DI DARE ATTO** che, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012, non sussistono a carico dello scrivente Responsabile ipotesi di conflitto di interessi e di incompatibilità.

**IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI,
SERVIZI DEMOGRAFICI E
RISORSE UMANE
Dott.ssa Federica Coruzzi**